

TI_GERICHTE 42.2011.3 vom 17. Oktober 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2011.3

FR: TI_GERICHTE 42.2011.3 du 17 octobre 2011

IT: TI_GERICHTE 42.2011.3 del 17 ottobre 2011

Regeste

Negate prest.assist.per 2°formaz.in virtù del princ.di sussidiarietà. Certif.di capac.nella vendita (1°form.)permette di ottenere un reddito per manten.Inoltre bachelor in conserv.e restauro non di breve durata(3anni)e non dimostrato miglior.colloc.Del resto ricorr.beneficia di un assegno di studio

Erwägungen

E. 3

persone 1786.-- 100.-- 1886.--

E. 4

persone 2054.-- 100.-- 2154.--

E. 5

persone 2323.-- 100.-- 2423.--

E. 6

persone 2592.-- 100.-- 2692.--

E. 7

del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70). A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente ha invece ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc. XII). Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine la formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni. Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una laureata in legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in quanto la durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata. Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che: " Come appena esposto il Consiglio di Stato è dell'avviso che solo la durata minima legale entro la quale è possibile concludere gli studi - durata che non corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata. Tale interpretazione, anche se può sembrare rigorosa in quanto non trova riscontro (come esposto di seguito) nella realtà, corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio. In effetti anche se, per quanto concerne gli studi universitari, la necessità di posticipare uno o due semestri oltre la durata minima non è del tutto inusuale ed è espressamente prevista in alcuni Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel Ticino ove, come emerge dai materiali legislativi, il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale viene finanziato con il prestito di studio. Tale volontà risulta ad esempio dal DE 31.05.1996 (formulazione ripresa nei DE

22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE 13.11.1984, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9 cpv. 1 specifica che "gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati per la durata minima del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di maggioranza della Commissione speciale scolastica del 29.09.1986 sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985 ove si spiega che "l'attuale regolamentazione che stabilisce nel periodo di durata degli studi previsto dai regolamenti di facoltà il periodo massimo di concessione degli assegni a fondo perso, anche se può a volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non corrispondenza fra durata teorica ed effettiva degli studi in certe facoltà..." (Rapporto citato pag. 4) oppure "la proposta di far durare il periodo di concessione delle borse di studio al di là dei termini di tempo necessari secondo il regolamento di facoltà per la conclusione degli studi non ha trovato il consenso della Commissione nel limite in cui con il termine di "borse di studio" si siano voluti intendere gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono essere concedibili solo per il periodo previsto per gli studi, ritenuta invece la possibilità dello studente di far capo al prestito ... nel caso di ... qualsiasi altra seria ragione abbia provocato ... comunque il prolungamento dello studio oltre i termini previsti. Anche se in qualche caso i regolamenti di facoltà possono essersi dimostrati più ottimistici della realtà dello studio ciò non giustifica ancora che il sovvenzionamento a fondo perso degli studi debba essere strutturato in modo divergente dalle indicazioni dell'autorità universitaria" (rapporto citato pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche quando, in seguito alla nuova perequazione finanziaria e conseguente ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione, quest'ultima si è dotata di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi all'istruzione nella formazione terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione e che per i cicli pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi". Orbene, nel relativo messaggio 5924 del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'applicazione rigida dell'art. 9 della legge federale poteva comportare per il Ticino un aggravio di circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato che la possibilità di mantenere lo status quo - ossia assegno per la durata minima, prestito per l'eventuale prolungamento della durata - non sembrava in contrasto con la legge federale (messaggio citato punto 9.3.1). La durata minima legale prevista dai regolamenti universitari può rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In concreto ciò traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor B. _____ (sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi presentare agli esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente partecipare a determinati corsi e presentare i relativi attestati di frequentazione) spiega che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei professori, l'università non è stata capace di offrire un piano di studio così come previsto nel regolamento: "Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität konnte der Musterstudienplan, auf welchem die Regelstudiendauer basiert auch nie wie vorgesehen angeboten werden" con la conseguenza che "die Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast nicht möglich, da die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren (Testatpflicht)". ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in determinati casi, di portare a termine gli studi entro la durata minima prevista dal regolamento, osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines Erachtens nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp falls anrechenbare Vorleistungen erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen Fakultät]". Da quanto testé esposto discende che, contrariamente all'opinione della ricorrente la durata minima legale prevista dal regolamento universitario basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era di otto semestri, esami compresi. La circostanza che tale durata fosse solo teorica e

non corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse essere offerta dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non corrispondono al cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà pratiche menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione scelta dalle autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio. In altre parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può apparire rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia un'interpretazione errata del menzionato regolamento universitario né trae delle conclusioni insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che la soluzione alla quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire artificiosa in quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata voluta dal legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per studi che si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è pertanto infondato e va quindi respinto." Dall'esame delle norme di legge e della giurisprudenza citate emerge che la specializzazione intrapresa dall'insorgente dopo l'ottenimento del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere finanziata con un prestito di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento delle borse di studio. L'Ufficio delle borse di studio e sussidi ha, peraltro, precisato che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di studio (cfr. art. 1a, 12 Regolamento delle borse di studio), ma non assegni (cfr. doc. 20). Il ricorrente, interrogato espressamente, dal Presidente del TCA in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non chiedere un prestito per non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr. doc. XII). Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato di voler evitare l'assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a interessi 0% (cfr. doc. XVII). Tale decisione dell'insorgente se, da un lato, non è sindacabile, dall'altro, non può comportare un'assunzione di costi da parte dell'assistenza sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario. (...)” (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.9.) 2.11. Questa Corte, nella fattispecie trattata nella STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011, ha pertanto concluso quanto segue: " In conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di Z. permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che a ragione l'USSI ha negato all'insorgente il diritto a una prestazione assistenziale. Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare un'attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa ottenendo il Master in Teologia nell'ambito dell'insegnamento della religione o negli altri settori elencati al consid. 2.7. Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia. A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che: " (...) Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75); qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer

l'art. 12 Cst; que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié; (...)" (STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.10) E', inoltre, utile rilevare che con sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un'ulteriore formazione quale infermiere. Il TCA ha stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell'amministrazione, l'attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute. Dall'altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell'agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale. Al riguardo è stato indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni. In secondo luogo, che prima di rivolgersi all'assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio. Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011. 2.12.

Nell'evenienza concreta RI 1, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), ha conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita al termine del relativo apprendistato che ha svolto dal 1996 al 1998 (cfr. doc. 18). L'attestato di capacità come venditrice apre una vasta gamma di possibilità di impiego, in particolare nei negozi e nei grandi magazzini, il cui numero in Ticino negli ultimi anni è aumentato in modo rilevante (ad esempio con la creazione di molteplici centri commerciali; al riguardo cfr. Centro per l'osservazione delle dinamiche economiche CODE - S. Alberton/G. Guerra, Il comportamento dei consumatori in materia di mobilità nei principali centri commerciali del Cantone Ticino, 2008, reperibile al sito www.code.ire.eco.usi.ch). L'asserzione dell'insorgente secondo cui nell'odierno mondo del lavoro nell'ambito della vendita per l'assunzione non è di fatto richiesto alcun attestato (cfr. doc I), anche nella denegata ipotesi in cui corrisponda realmente all'attuale situazione del mercato del lavoro, non sta ancora a significare che coloro i quali sono in possesso di un tale certificato di capacità, in quanto hanno svolto una formazione specifica, e hanno alcuni anni di esperienza professionale, come nel caso della ricorrente (cfr. doc. 18), siano penalizzati nel processo di assunzione. Per quanto attiene alla retribuzione nel settore della vendita, è del resto utile sottolineare che alcuni datori di lavoro, come _____, _____, _____, _____ hanno concluso dei contratti collettivi, i quali contemplano dei salari minimi (cfr. www.ocst.ch). Ad esempio il contratto collettivo _____ 2011 prevede che i salari minimi di entrata sono pari per il personale senza formazione a fr. 3'500.-- per tredici mensilità; con formazione biennale a fr. 3'800.-- per tredici mensilità; con formazione triennale a fr. 3'900.-- per tredici mensilità; con formazione quadriennale a fr. 4'100.-- per tredici mensilità. Ai sensi del contratto collettivo _____ 2011 i salari minimi ammontano in Ticino dal 1° gennaio 2011 a fr. 3'750.-- per collaboratori senza formazione specifica; fr. 3'850.-- per collaboratori con 2 anni di apprendistato; fr. 4'000.-- per collaboratori con 3 anni di apprendistato; fr. 4'100.-- per collaboratori con 4 anni di apprendistato. Il contratto collettivo _____ 2011 enuncia che gli stipendi beneficiano di un aumento medio del 2.8% e la forchetta più bassa di salari indicata va da fr. 3'700.-- a fr. 4'499.-- la quale è stata incrementata per il 2011 del 3%. Il contratto _____ 2011 prevede degli stipendi che vanno dalla somma di fr. 3'547.-- per l'assistente di commercio al dettaglio non qualificato al 1° anno all'importo di fr. 4'145.-- per un impiegato di commercio al dettaglio al 3° anno. Infine il contratto collettivo

personale di vendita _____ 2011 firmato da _____ del Cantone Ticino e Organizzazioni sindacali _____ contempla dei salari mensili di fr. 3'000.-- per personale non qualificato, di fr. 3'210.-- per venditori/assistenti di vendita e di fr. 3'410.-- per impiegati di vendita. Il TCA ritiene, perciò, che l'attestato di capacità conseguito dalla ricorrente nel settore della vendita permetta l'accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. 2.13. In concreto, inoltre, oltre a non essere realizzata la condizione secondo cui la prima formazione non consente di ottenere un reddito che assicuri il mantenimento (cfr. consid. 2.12.), neppure sono adempiuti gli ulteriori presupposti - da ossequiare cumulativamente al primo (cfr. consid. 2.8. in fine) - per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.8.), la copertura di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale. In primo luogo, il nuovo percorso formativo che l'insorgente ha intrapreso, benché già in possesso dell'attestato di capacità nel settore della vendita, non è evidentemente di breve durata. In effetti il Bachelor in conservazione e restauro presso _____ si svolge su tre anni (cfr. consid. 2.6.). In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato che il conseguimento del Bachelor in conservazione e restauro migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. La medesima non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione, indicando unicamente in modo generico e vago di aver optato, dopo aver valutato attentamente le varie opportunità scolastiche a disposizione nel Cantone, per tale bachelor anche in vista della futura apertura di un centro policulturale nella città di _____ (cfr. doc. 15). Questa Corte, in proposito, rileva, per contro, che la formazione Bachelor nella conservazione e nel restauro si limita ad aprire delle possibilità di occupazione di nicchia comunque ristrette. Va, infatti, tenuto presente che al termine del corso Bachelor, i laureati potranno continuare la loro formazione con un Master in conservazione e restauro oppure potranno lavorare presso musei, collezioni, laboratori o imprese di restauro come collaboratori conservatori. Gli interventi di restauro potranno essere eseguiti sotto la supervisione di un conservatore restauratore qualificato a livello master (cfr. _____). Inoltre solo il Master in conservazione e restauro permette di svolgere in modo autonomo la professione di conservatore-restauratore (cfr. www.berufsberatung.ch). Va d'altronde ribadito che, come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6, le preferenze personali non rappresentano, un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale (cfr. consid. 2.8.).

2.14. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta, del resto, che l'insorgente, a seguito della propria domanda del luglio 2010 (cfr. doc. 114), ha beneficiato da parte dell'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per l'anno scolastico 2010/2011 di un assegno di studio di fr. 7'950.--, giusta gli art. 1, 1a e 7 del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 127; consid. 2.10.). Da un accertamento esperito presso l'USSI da questa Corte è emerso che un ammontare parziale dell'assegno di studio è stato computato dall'amministrazione nel calcolo della prestazione assistenziale dell'ottobre 2010 (cfr. doc. 108; VI; VII). Più precisamente l'USSI ha conteggiato tra i redditi la somma di fr. 5'000.-- riconosciuti dall'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi per vitto e mensa, in quanto tali spese sono già considerate nel calcolo del fabbisogno mensile (cfr. doc. VII). Il restante importo di fr. 2'950.-- (fr. 7'950.-- - fr. 5'000.--) riconosciuto quale assegno di studio per le spese di trasporto, le tasse di iscrizione _____ e il materiale scolastico (cfr. doc. 127) non è, invece, stato ritenuto dall'USSI, poiché copre costi diretti della formazione (cfr. doc. VII). Il TCA, al riguardo, ritiene utile puntualizzare che i criteri per determinare l'importo

affidente all'assegno di studio e l'ammontare della prestazione assistenziale sono differenti. Il calcolo dell'assegno di studio è disciplinato dall'art. 11 del Regolamento delle borse di studio e considera quali voci l'alloggio, il vitto, la mensa, i trasporti, le tasse scolastiche, il materiale scolastico. Il conteggio della prestazione assistenziale è, invece, regolato dalla Las e dalla Laps con lo scopo di coprire la differenza fra il reddito disponibile residuale (che è pari, ai sensi degli art. 22 Las e 5 Laps, alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l'unità di riferimento) e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps (cfr. art. 18 Las). Di conseguenza, visto che i metodi di calcolo dell'assegno di studio e della prestazione assistenziale non corrispondono, non è escluso che, come nel caso di specie, benché venga attribuito un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito. In effetti dal conteggio effettuato dall'USSI l'11 ottobre 2010 per determinare l'eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali (cfr. doc. 108) si evince che i redditi computabili della ricorrente sono costituiti dal reddito da titoli e capitali di fr. 32.-- e da altri redditi di fr. 5'737.--, di cui fr. 5'000.-- corrispondono, come visto sopra, a parte dell'assegno di studio, per complessivi fr. 5'769.-- annui. La sostanza risulta nulla e la spesa computabile ammonta, invece, a fr. 3'867.-- all'anno. Il reddito disponibile residuale annuo della ricorrente è, perciò, pari a fr. 1'902.-- (fr. 5'769.-- - fr. 3'867.--), ovvero a fr. 158.50 al mese. L'insorgente, ritenuta una soglia di intervento di fr. 12'720.-- (fr. 1'060.-- mensili x 12), presenta, dunque, una lacuna di reddito Laps di fr. 7'926.--, corrispondenti a fr. 661.-- mensili [fr. 12'720.-- (soglia di intervento) - fr. 1'902.--(reddito disponibile residuale) - fr. 2'892.-- (sussidio cassa malati fr. 241.-- al mese x 12)]. Tuttavia, quando, come in concreto (cfr. consid. 2.12.; 2.13.), non sono adempiuti i presupposti perché l'assistenza sociale finanzi una seconda formazione (cfr. consid. 2.8.), non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna. Relativamente a quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso, ossia che le avrebbero indicato che dal 2011 non è possibile ricevere un prestito in aggiunta a un assegno di studio (cfr. doc. I), va osservato che tale questione esula dalla presente vertenza, in quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente il rifiuto della sua domanda del 21 settembre 2010 tendente all'assegnazione di una prestazione assistenziale. Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Abbondanzialmente giova rilevare che la ricorrente ha comunque la facoltà di richiedere l'emanazione di una decisione formale da parte dell'Ufficio borse di studio e dei sussidi impugnabile con reclamo al medesimo Ufficio. Contro la decisione su reclamo sarà poi possibile interporre ricorso al Consiglio di Stato (cfr. art. 23 Regolamento delle borse di studio). 2.15. In conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid. 2.4.; 2.10.), la circostanza che l'attestato di capacità quale venditrice permette di accedere sul mercato del lavoro a una vasta gamma di impieghi (cfr. consid. 2.12.) e il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da parte dell'assistenza sociale dei contributi durante lo svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.13.), ciò che comporta l'esclusione in casu del diritto a un aiuto sociale complementare volto alla copertura della lacuna di reddito risultante nel caso dell'insorgente nonostante l'erogazione di un assegno di studio

(cfr. consid. 2.14.) , ritiene che a ragione l'USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale. La ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un'attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa nel settore della vendita. Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia. A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che: " (...) Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75); qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst; que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié; (...)" Infine l'obiezione della ricorrente secondo cui le sue richieste di informazione in merito all'art. 23 CCS sono state ignorate (cfr. doc. I; 17) si rivela, in concreto, priva di pertinenza. Gli art. 23 e segg. CCS concernono, infatti, il domicilio di una persona. E' vero che ai sensi dell'art. 5 Las hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. E' altrettanto vero, tuttavia, che nel caso dell'insorgente lo stesso risulta essere nel Cantone Ticino a _____ e non è contestato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.